COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.19 del 09 Giugno 2004)

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità *pag.* 5
Art. 2 - Oggetto e applicazione » » 5
Art. 3 – Definizioni » » 5
Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni » » 5
Art. 5 – Vigilanza » » 6
Art. 6 – Sanzioni » » 6

CAPO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Salvaguardia della sicurezza e igiene ambientale. Disposizioni generali

Art. 7 - Comportamenti vietati *pag.* 7
Art. 8 - Altre attività vietate » » 8
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato » » 8
Art. 10 – Rifiuti » » 9

Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici *pag.* 10

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 12 - Divieti *pag.* 10
Art. 13 - Disposizioni sul verde privato *» »* 10

CAPO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

Art. 14 - Disposizioni generali *pag.* 11
Art. 15 - Specificazioni *» »* 11

Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 16 - Occupazioni per manifestazioni *pag.* 12
Art. 17 - Occupazioni con elementi di arredo *» »* 12
Art. 18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie *» »* 13
Art. 19 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità *» »* 13
Art. 20 - Occupazioni del soprassuolo *» »* 14

Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 21 - Occupazioni con strutture mobili *pag.* 14
Art. 22 - Occupazioni per temporanea esposizione *» »* 14
Art. 23 - Occupazioni per esposizione di merci *» »* 15
Art. 24 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali *» »* 15
Art. 25 - Commercio in forma itinerante *» »* 15
Art. 26 – Disposizioni particolari per il commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore di N. S. di Talia *» »* 16
Art. 27 - Mestieri girovaghi *» »* 16

CAPO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Disposizioni generali *pag.* 16
Art. 29 - Lavoro notturno *» »* 17
Art. 30 - Spettacoli e trattenimenti *» »* 17

Art. 31 - Circoli privati » » 18
Art. 32 - Abitazioni private » » 18
Art. 33 - Strumenti musicali » » 18
Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto » » 18

CAPO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35 - Tutela degli animali domestici *pag.* 18
Art. 36 - Divieti specifici » » 19
Art. 37 - Animali molesti » » 19
Art. 38 - Mantenimento dei cani » » 19
Art. 39- Animali liberi » » 20

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Disposizioni transitorie *pag.* 20
Art. 41 - Abrogazioni » » 20
Art. 42 – Entrata in vigore » » 20

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna e con le finalità dello Statuto del Comune di Olmedo, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b) occupazione di aree e spazi pubblici;
c) quiete pubblica e privata;
d) protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c) le acque interne;
d) i monumenti;
e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all’autorità comunale competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. L'autorità comunale competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale o circostanze che ne avrebbero reso impossibile il rilascio.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale e, in via speciale, limitatamente a materie di specifica competenza e a seguito di preciso incarico, ad altri funzionari comunali.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dal Regolamento Comunale disciplinante il sistema sanzionatorio delle violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in

considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al ripristino dello stato delle cose o dei luoghi; in difetto provvederà il Comune, che curerà il recupero delle spese a carico del contravventore nei modi di legge. Ove il responsabile sia minore o incapace, è obbligato in solido per il rimborso e per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria l'esercente la potestà parentale, la curatela o la tutela.

CAPO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Salvaguardia della sicurezza e igiene ambientale. Disposizioni generali.

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del centro abitato è proibito:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme dettate dagli speciali regolamenti da soggetti a tale scopo autorizzati;
b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e le piazze, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni quindici di età;
h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l) introdursi nei cortili degli edifici pubblici (scuole, ludoteca, biblioteca etc.) senza autorizzazione o giustificazione alcuna;
m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica é vietato:
a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. L’autorità comunale, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del centro abitato il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, é vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura di chi ne ha la detenzione (inquilino o proprietario), essere mantenuti in stato di nettezza.

3. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività commerciale, artigianale o di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli raccoglitori di capacità adeguata e curarne lo svuotamento con sufficiente frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 5, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari di aree private inedificate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime da stoppie e sterpaglie, nonchè allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati; allo stesso obbligo sono assogettati i proprietari di terreni confinanti con il perimetro urbano per una fascia larga almeno 6 metri.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari in cui è proibito depositare i rifiuti negli appositi cassonetti.

4. Il cartone, onde evitare che si creino cumuli ingombranti, per essere depositato deve essere affastellato e compresso.

5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

6. Il materiale ingombrante (materiali ferrosi, frigoriferi, lavatrici, etc.) deve essere depositato nella mattinata dei giorni in cui sarà effettuata la raccolta in prossimità dei cassonetti da cui sarà cura della Ditta appaltatrice effettuarne il ritiro. Sarà cura dei funzionari comunali incaricati di informare la popolazione circa i giorni individuati per la raccolta di questi rifiuti.

7. É vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

8. É vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, l'autorità comunale competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 12 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nei cortili degli edifici pubblici nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
a) danneggiare la vegetazione;
b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d) calpestare le aiuole;

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, puo' compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. É fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

Art. 14 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire alcun atto autorizzatorio, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché dalle speciali determinazioni riferite all’area mercatale a cadenza settimanale e al commercio in forma itinerante dell’Autorità del Comune di Olmedo.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 15 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 14 si distinguono in:
a) **permanenti**, se la durata delle stesse, così come risulta dal provvedimento amministrativo di autorizzazione, è almeno pari a 365 giorni;

b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di 365 giorni.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie.

Art. 16 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'autorità comunale competente richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dall'Ufficio tecnico del Comune, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 17 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò

non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 19 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all’ufficio di Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 20 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non é consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 21 - Occupazioni con strutture mobili

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di una struttura mobile permanentemente o temporaneamente fissata al suolo, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, procedure e norme indicate nel Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art. 22 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale é subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 23 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo é valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 24 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando quanto previsto dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 25 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita e/o l'esposizione di oggetti d'antiquariato, di collezione, d'arte, artigianali, industriali e agricoli, di pane o dolciumi di produzione artigianale, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che i soggetti richiedenti siano in regola con le vigenti norme in materia di commercio.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 25 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse

archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento dell'autorità comunale, ove già non provveda il Regolamento;
c) non e' consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata;
d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non é consentita ad una distanza inferiore a metri 30 dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
e) l'attività' non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 26 – Disposizioni particolari per il commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore di N. S. di Talia

1. In occasione dei festeggiamenti in onore di N. S. di Talia la concessione del posteggio per i titolari di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ha una durata limitata al giorno di ricorrenza della data di festeggiamento, nonché ai giorni di vigilia, antivigilia e ai due giorni successivi. L'assegnazione del posteggio viene fatta, a domanda, dagli agenti di Polizia Municipale che si trovano sul posto.

2. Poiché tradizionalmente la festa patronale è occasione di esposizione-vendita di prodotti tipici della Sardegna (torrone e altri dolciumi, artigianato di vario tipo), agli esercenti che commerciano questa categoria di prodotti, anche in ossequio ad una pratica ultradecennale, è riservata l'area che comprende Piazza Giovanni XIII e Piazza N.S. di Talia.

Art. 27 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

CAPO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

5. L'Autorità comunale fissa con propria Ordinanza la fascia oraria durante la quale è consentito l'uso di macchinari rumorosi da parte di chiunque eserciti un arte, un mestiere o un'industria.

Art. 29 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 8.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20 e le ore 8 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 30 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi negli edifici adiacenti e all'esterno.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Essi devono altresì garantire che fuori dal locale la sistemazione dei veicoli sia ordinata ed evitare, quindi, che diventi malagevole il transito di pedoni e veicoli.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 31 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati é fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 2.

Art. 32 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non é consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni possono farsi funzionare dalle ore 8 alle ore 20.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica possono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Art. 33 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele atte ad evitare disturbo ai vicini.

2. I titolari di esercizi commerciali, di somministrazione o di trattenimento e svago che facciano uso di strumenti di diffusione musicale all’interno del locale devono adottare ogni cautela atta ad evitare disturbo alle persone in qualsiasi ora della giornata.

3. I soggetti di cui al comma 2 dovranno in ogni caso rispettare le limitazioni e gli obblighi stabiliti in materia da disposizioni generali e comunali.

Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 36 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 37 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 38 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, i cortili degli edifici pubblici ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 39- Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore del Regolamento le materie di cui all'art. 2 comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni precedentemente emanate dal Comune di Olmedo con Ordinanze, Regolamenti ed altri provvedimenti di carattere normativo.

Art. 41 – Abrogazioni

L'entrata in vigore del Regolamento determina l'automatica caducazione degli atti normativi comunali con esso incompatibili, salva l'applicazione ai rapporti pendenti dei principi generali dell'ordinamento in materia di mutamento della legge nel tempo.

Art. 42 – Entrata in vigore

Il Regolamento entrerà in vigore a seguito del verificarsi degli adempimenti e decorsi i termini previsti dalla legge.